

# Messaggio

numero

**6081**

data

3 giugno 2008

Dipartimento

EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

Concerne

## **Modifica della Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua - introduzione dei nuovi articoli da 36 a 36g per l'istituzione del fondo cantonale per la formazione professionale**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente Messaggio e l'allegato Disegno di legge si intende dare una soluzione che sia condivisa in maniera relativamente ampia al problema del coinvolgimento nella formazione professionale di tutta l'economia del Cantone, un impegno istituzionalmente definito per essa, assieme a Confederazione e Cantoni, dall'art. 1 della relativa legge federale, secondo cui *"la formazione professionale è compito comune di Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro (parti sociali, associazioni professionali, altre organizzazioni competenti e altri operatori della formazione professionale). Essi si adoperano per garantire un'offerta sufficiente nel settore della formazione professionale, segnatamente nei settori d'avvenire"*.

Nel Cantone Ticino, infatti, l'impegno delle aziende nella formazione professionale, in particolare nella formazione professionale di base attraverso l'assunzione di apprendisti, è assai limitato, come del resto negli altri Cantoni ma, in questi, in genere in misura meno negativa. Solo il 13%, 2'700 aziende al 31 dicembre 2007, sulle oltre 20'000 registrate nel Ticino, ha apprendisti in formazione. La media svizzera, che è il risultato di valutazioni, è perlomeno del 18%. Inoltre il numero delle aziende formatrici tende piuttosto ad essere stabile, se non a diminuire sul lungo periodo, come del resto è avvenuto costantemente nell'ultimo decennio. Le nuove aziende guadagnate all'impegno nella formazione professionale di base, grazie a insistenti campagne di promozione e alle buone condizioni quadro esistenti nel Cantone per sostenerle organizzativamente e finanziariamente nella formazione di apprendisti, riescono a compensare solo negli ultimi anni con un leggero margine le perdite.

Per di più, le buone condizioni quadro che il Cantone ha fin qui assicurato alle aziende formatrici, assumendo una parte consistente delle spese per i corsi interaziendali dei loro apprendisti (i corsi di complementi di pratica e teoria svolti nei centri professionali delle organizzazioni del mondo del lavoro), non potranno alla lunga continuare ad essere garantite, poiché da un lato, per esigenze qualitative e quantitative, la crescita di tali spese è costante e dall'altro il Cantone ha le note difficoltà finanziarie che impongono misure di contenimento in tutti gli ambiti, anche in quelli della formazione.

Con l'istituzione del fondo cantonale nella forma prospettata dal presente messaggio mediante la modifica dell'art. 36 della Legge sull'orientamento scolastico e professionale e

sulla formazione professionale e continua, del 4 febbraio 1998, si intende dare per il futuro basi finanziarie sicure alla formazione professionale di base, superiore e continua, con i mezzi seguenti:

- a) da un lato con il contributo del Cantone che continuerà ad essere erogato agli attuali livelli ma senza possibilità di importanti incrementi, viste – come detto – le difficoltà finanziarie che si protrarranno per l'intero quadriennio e oltre;
- b) dall'altro con il contributo di tutte le aziende del Cantone, chiamate a partecipare al fondo cantonale per la formazione professionale in ragione di un'aliquota minima sulla massa salariale.

Beneficiari del fondo saranno tutte le aziende del Cantone, segnatamente:

- a) da un lato, in maniera più diretta, le aziende formatrici, ossia quelle che formano apprendisti, cui saranno scontate tutte le spese a loro carico per i corsi interaziendali e per gli esami finali di tirocinio e parte delle spese di trasferta a loro carico quando gli apprendisti frequentano i corsi interaziendali;
- b) dall'altro, in maniera indiretta, tutte le aziende del Cantone, i cui dipendenti potranno usufruire di una maggiore offerta e delle facilitazioni per usufruirne nel campo della formazione superiore e in quello della formazione continua, articolata in misure di aggiornamento, perfezionamento e riqualificazione.

La modifica proposta dell'art. 36 costituisce una sorta di controprogetto del Consiglio di Stato all'iniziativa popolare generica del 27 aprile 2005 del Partito socialista per la costituzione di un fondo cantonale per la formazione professionale, il cui esame è pendente davanti al Parlamento sulla base di due rapporti, quello di maggioranza, contrario, e quello di minoranza, favorevole, della Commissione speciale scolastica del Gran Consiglio.

## **1. ANALISI NEL CONTESTO STORICO E POLITICO CANTONALE E NAZIONALE**

### **1.1 La situazione nella Svizzera**

#### **1.1.1 Aspetti legali**

I fondi per la formazione professionale sono già previsti dall'art. 60 della Legge federale sulla formazione professionale (LFPr). La loro istituzione, da parte delle organizzazioni del mondo del lavoro, è prevista in forma potestativa, con la facoltà tuttavia per le stesse di chiedere al Consiglio federale di dichiararne il carattere di obbligatorietà generale per tutte le aziende di una professione o di un ramo professionale quando sono soddisfatte alcune condizioni, mutate dai criteri in vigore per dichiarare il carattere obbligatorio, sempre da parte del Consiglio federale, dei contratti collettivi di lavoro.

La costituzione di fondi delle organizzazioni del mondo del lavoro nazionali collide in alcuni cantoni con fondi cantonali già esistenti da tempo, tra i quali il più evocato è quello del Cantone Ginevra, oppure costituiti in alcuni cantoni, in specie romandi, proprio nelle viste della messa in atto diffusa dell'art. 60 sopramenzionato. Infatti, in questi Cantoni si è temuto che i fondi nazionali potessero togliere una fonte di sostegno della formazione professionale supportata dall'economia cantonale e agente sul contesto locale, mentre evidentemente i fondi nazionali delle organizzazioni del mondo del lavoro perseguono obiettivi di carattere generale e nazionale.

Il conflitto tra fondi cantonali o altre prestazioni delle aziende a favore della formazione professionale e fondi nazionali delle organizzazioni del mondo del lavoro nazionali è risolto dalla legge federale dal capoverso 6 dell'art. 60 LFPr, che recita:

*Le aziende che partecipano già alla formazione professionale per il tramite di contributi versati a un'associazione, che alimentano un fondo a favore della formazione professionale o che possono fornire la prova della fornitura di adeguate prestazioni di formazione o di formazione continua, non possono essere obbligate a effettuare ulteriori versamenti a un fondo a favore della formazione professionale dichiarato di obbligatorietà generale.*

Per dirimere la collisione interviene anche il cpv. 4 dell'art. 48 dell'Ordinanza federale sulla formazione professionale (OFPr) che recita:

*Chi fornisce già prestazioni ai sensi dell'articolo 60 capoverso 6 LFPr versa la differenza fra la prestazione già fornita e l'importo che viene riscosso per alimentare il fondo per la formazione professionale dichiarato di obbligatorietà generale. La differenza è calcolata proporzionalmente ai contributi per la stessa prestazione.*

Ciò significa, in ultima analisi, che se gli obiettivi dei due fondi che possono gravare su un'azienda sono distinti, è ammessa la doppia contribuzione a parte intera. È ciò che capita per la maggior parte dei fondi cantonali poiché i loro obiettivi sono in genere del tutto diversi da quelli dei fondi nazionali delle organizzazioni del mondo del lavoro.

Da notare peraltro che l'art. 60 LFPr consente alle organizzazioni del mondo del lavoro di istituire anche solo fondi regionali e di chiedere che ne sia dichiarata l'obbligatorietà regionale. Ciò potrebbe essere il caso del Cantone Ticino, con l'inclusione eventualmente della Mesolcina che per la formazione professionale si riferisce in buona parte al nostro Cantone, perlomeno per l'insegnamento professionale e per i corsi interaziendali.

Sul piano nazionale la questione dell'istituzione di un fondo è stata sollevata ancora in parallelo all'elaborazione della nuova legge federale sulla formazione professionale. Infatti è stata introdotta l'iniziativa popolare elaborata del 26 ottobre 1999 denominata LIPA (Lehstelleninitiative, Platz für allen, "per un'offerta appropriata di posti di tirocinio"), che postulava, per il raggiungimento dei suoi obiettivi, l'istituzione di un fondo per la formazione professionale a livello nazionale, che avrebbe accumulato dai 400 ai 500 milioni all'anno. L'iniziativa è stata però respinta in votazione popolare il 18 maggio 2003.

### **1.1.2 Situazione dei fondi nazionali**

Dalla messa in vigore, il 1° gennaio 2004, della nuova Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002, varie organizzazioni del mondo del lavoro di maggiore o minore importanza, che magari conoscevano già strumenti analoghi, hanno provveduto all'istituzione di fondi per la formazione professionale ai sensi dell'art. 60 LFPr e hanno chiesto al Consiglio federale di dichiararne il carattere di obbligatorietà generale.

Al 31 dicembre 2007 fondi dichiarati dal Consiglio federale di obbligatorietà generale sul piano nazionale o regionale erano stati introdotti dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

- Associazione suisse tec
- Associazione svizzera degli installatori elettricisti (USIE)
- Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti (ASFMS)
- Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori (ASIPG)
- Associazione svizzera maestri giardinieri (ASMG)
- Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres (FRMPP)
- Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie (FRM)
- Fondazione Odontotecnica (ALPDS)

- Interieursuisse
- Unione professionale svizzera dell'automobile (UPSA)
- Unione svizzera dell'industria di carrozzeria (USIC), Unia, Syna
- Unione svizzera del metallo (USM)

Di fronte alle Autorità federali sono pendenti le richieste di dare carattere di obbligatorietà ad alcuni altri fondi.

### **1.1.3 Situazione dei fondi cantonali**

Ai fondi cantonali ha fatto da apripista il fondo del Canton Ginevra, lungamente dibattuto e oggetto anche di un ricorso al Tribunale federale in relazione all'aliquota di contribuzione massima di riferimento sulla massa salariale, aliquota che è stata poi corretta, consentendo la definitiva messa in vigore del fondo che opera ormai da una ventina d'anni in forma consensuale fra tutte le parti – imprenditoria, sindacati, poteri pubblici – e con incisivi effetti sulla qualità e sulla quantità dell'offerta della formazione professionale in quel Cantone.

Addirittura antecedente al Cantone Ginevra è il fondo cantonale friborghese, che raccoglie la partecipazione di cantone, comuni ed economia, i cui obiettivi sono però focalizzati al finanziamento degli investimenti per costruzioni della formazione professionale.

Altri Cantoni si sono lanciati sulla strada del fondo cantonale, sulla scorta delle preoccupazioni della concorrenza degli imminenti fondi nazionali o per sovvenire alle difficoltà delle finanze pubbliche. È il caso, quest'ultimo, del Canton Neuchâtel, dove l'Autorità cantonale ha prospettato la riduzione a metà del suo contributo per lo svolgimento dei corsi interaziendali come una delle misure per risolvere i problemi finanziari. D'intesa con l'economia locale, in particolare con la Camera di commercio, si è ovviato con l'introduzione del fondo cantonale che sostituisce il Cantone nella parte di finanziamento da cui si è dismesso. Un fondo cantonale è stato introdotto nel Canton Vallese, come pure nel Canton Giura. In quest'ultimo cantone ambienti padronali hanno promosso un referendum. Nella votazione popolare conseguente alla riuscita del referendum il fondo è stato tuttavia accolto nella proporzione del 70% dei votanti. Allo studio è attualmente un fondo nel Canton Vaud.

Nella Svizzera tedesca l'introduzione di fondi è oggetto di dibattito nell'ambito degli adeguamenti in corso del diritto cantonale alla nuova Legge federale sulla formazione professionale. Il caso più recente, che sarà probabilmente destinato a far testo, è quello del Canton Zurigo, in cui il principio del fondo è stato accettato lo scorso 14 gennaio 2008 con 88 voti a favore e 81 contrari (87 a 80 nella votazione sul complesso) nell'ambito dell'esame in seconda lettura della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla formazione professionale. Contro la versione adottata dal Parlamento è stato lanciato un referendum costruttivo da parte di parlamentari, una possibilità data dalla Costituzione cantonale zurighese, che è riuscito. Vi sarà dunque in settembre una votazione popolare sull'oggetto. Per contro è già stata respinta in votazione popolare il 23 febbraio 2008, con il 59% di voti negativi, l'iniziativa per introdurre un fondo nel Canton Sciaffusa, che ha tuttavia ottenuto buoni risultati negli agglomerati urbani di Sciaffusa e Neuhausen.

## **1.2 La situazione nel Cantone Ticino**

### **1.2.1 Ipotesi precedenti di fondo**

L'interesse per un fondo cantonale per la formazione professionale non è una novità nel Cantone Ticino. Parallelamente ai dibattiti iniziali nel Canton Ginevra è stata promossa nel

Cantone l'iniziativa popolare generica per un fondo della formazione professionale, del 2 aprile 1984, respinta dal Gran Consiglio e in votazione popolare l'8 settembre 1985.

La questione è stata poi ripresa nel 1997 nella Commissione cantonale per la formazione professionale, sulla scorta di un rapporto della Divisione della formazione professionale del 21 aprile 1997 che prospettava l'introduzione di un contributo forfetario per azienda dell'ordine di 200 franchi circa. Il progetto aveva accolto l'adesione della Commissione ma si era poi scontrato con la netta opposizione della Camera di commercio, dell'industria e dell'artigianato, che ha in pratica imposto l'arresto all'iniziativa.

La questione del fondo è stata considerata anche in occasione della revisione della Legge cantonale sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua, del 4 febbraio 1998, per adattarla alla nuova Legge federale sulla formazione professionale. Il messaggio che introduce la revisione della legge cantonale è del 26 aprile 2005, mentre il giorno successivo, il 27 aprile 2005, è stata introdotta l'iniziativa popolare generica del Partito socialista, per un fondo cantonale per la formazione professionale. Del seguito avuto dei due atti si parlerà ai punti successivi.

### **1.2.2 Condizioni quadro per le aziende formatrici**

L'esame dell'opportunità e della fattibilità di un fondo cantonale per la formazione professionale nel Cantone Ticino presuppone anche una contestualizzazione della situazione della formazione professionale in relazione soprattutto al sostegno dato dal Cantone alle aziende e alle organizzazioni del mondo del lavoro nell'ambito della formazione professionale, in particolare di quella di base.

Occorre dire che le condizioni quadro sono assai generose, le migliori esistenti in tutta la Svizzera. Ciò vale in particolare per i corsi interaziendali, complementi di pratica e di teoria alla formazione impartita in azienda e a scuola, che sono organizzati dalle organizzazioni del mondo del lavoro imprenditoriali e dei quali il Cantone si assume la quasi totalità delle spese. Alle organizzazioni e indirettamente alle aziende restano in pratica a carico le spese per il materiale di consumo, pagate pertanto con tasse di frequenza che sono le più basse in Svizzera. È stato adottato il principio di politica generale secondo cui tutti i giovani in formazione (scolastica o professionale) nel secondario II, dunque studenti di liceo o apprendisti, rispettivamente i loro genitori o i maestri di tirocinio, devono avere gratuita la formazione.

Inoltre vi sono parecchi servizi nella formazione professionale di base a carico interamente dello Stato, per esempio l'attività di collocamento a tirocinio, la vigilanza sul tirocinio, le spese per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami e altro ancora.

Queste prestazioni naturalmente generano spese per il Cantone, spese che sono in continua crescita, per l'evoluzione stessa delle professioni ma anche per le esigenze sempre più alte poste dalle stesse organizzazioni del mondo del lavoro nell'allestimento delle ordinanze sulla formazione professionale: aumenta la durata dei corsi interaziendali, la vigilanza sul tirocinio è sempre più impegnativa, gli esami diventano sempre più lunghi e complicati. Il sostegno del Cantone è arrivato a un limite di guardia che non può più essere facilmente esteso e si rende pian piano necessario un maggior coinvolgimento dell'economia o perlomeno di tutte le aziende, anche di quelle che non formano apprendisti o che ancora non sostengono finanziariamente la formazione professionale attraverso le quote associative versate all'organizzazione del mondo del lavoro di riferimento.

### **1.2.3 Sviluppo della disponibilità ad assumere apprendisti**

Le trasformazioni sopravvenute nei vari aspetti dell'intera economia ticinese a seguito di quelle intervenute sul piano internazionale - nei processi produttivi, nella gestione finanziaria, nella gestione delle risorse umane, nella tempistica degli obiettivi generali - hanno modificato in modo incisivo la disponibilità delle aziende a impegnarsi nella formazione professionale, in particolare nella formazione professionale di base, assumendo apprendisti. Questa disponibilità nelle aziende è in calo sul lungo periodo, poiché nel Cantone Ticino è attualmente al 13% del totale delle aziende, mentre è al 18% mediamente nella Svizzera. La situazione è stata oggetto di uno studio sul piano nazionale, di Müller, Barbara; Schweri, Jürg: *Die Entwicklung der betrieblichen Ausbildungsbereitschaft: eine Längsschnittuntersuchung zur dualen Berufsbildung in der Schweiz.* – Zollikofen: SIBP, 2006. - (SIBP Schriftenreihe; 31)

Occorrono pertanto misure incisive per rialzare questa aliquota, o perlomeno non lasciarla ulteriormente cadere, per esempio liberando le aziende formatrici da ogni residua spesa per gli apprendisti esterna all'attività aziendale, segnatamente dalle tasse per i corsi interaziendali degli apprendisti, oppure dalle spese per gli esami finali, anche perché, come si è visto, nel Cantone Ticino lo Stato è arrivato al limite del suo sostegno finanziario e non può più assumersi un incremento del suo già generoso contributo.

### **1.2.4 Evoluzione della formazione professionale superiore e continua**

I rilevamenti statistici effettuati regolarmente nella Svizzera, sia pure su un campione di interessati, continuano ad attestare che il Ticino abbia un tasso di partecipazione delle persone attive alla formazione continua orientata alla professione inferiore al resto della Svizzera. In un mondo del lavoro come quello odierno e futuro in cui i tempi di dimezzamento delle competenze professionali diventano sempre più brevi, questo dato non è particolarmente incoraggiante per l'economia, confrontata con una concorrenza sempre più esasperata e basata, perlomeno per la produzione locale, sulla qualità del prodotto e non sulla quantità.

Un ostacolo a un tasso di partecipazione maggiore delle maestranze alla formazione continua è dato anche dai costi delle varie misure messe in atto da enti pubblici e privati, costi generali che sono elevati a dipendenza del ristretto bacino di reclutamento determinato a sua volta dalla ristretta area linguistica. Un corso di aggiornamento, perfezionamento o riqualificazione professionali raccoglie quasi sempre un numero limitato di partecipanti, raramente può essere ripetuto. Pertanto, i suoi organizzatori non possono beneficiare delle economie di scala che intervengono in presenza di un bacino ampio di partecipanti e della possibilità di ripetere più volte un corso, così che il lavoro di preparazione (progettazione, programmi, materiali, promozione, ecc.) e il costo di quest'ultimo possa essere distribuito su più edizioni.

La possibilità di un finanziamento supplementare delle misure di formazione continua attraverso un fondo cantonale per la formazione professionale, in aggiunta alla partecipazione finanziaria del Cantone e della Confederazione e a quella dei partecipanti, consentirebbe sicuramente un'organizzazione più diffusa di occasioni di aggiornamento, perfezionamento o riqualificazione professionale, con indubbi vantaggi per l'economia cantonale.

## 2. ANTEFATTI

### 2.1 La revisione della Lorform

Come già detto, con il messaggio del 26 aprile 2005 per la revisione della Lorform, nel disegno di modifica della legge allegato è stata introdotta, all'art. 36, una facoltà potestativa di istituzione di un fondo cantonale settoriale o generale con la possibilità di dichiararne l'obbligatorietà alle analoghe condizioni previste sul piano federale. Il giorno successivo, il 27 aprile 2005, è stata introdotta l'iniziativa popolare generica del Partito socialista, per un fondo cantonale per la formazione professionale.

La Commissione speciale scolastica del Gran Consiglio non ha ritenuto di evadere in sede d'esame del disegno di legge sulla revisione della Lorform la contrapposizione tra questa formulazione potestativa dell'introduzione di un fondo e le proposte, che erano pur già sul tavolo, dell'iniziativa popolare generica. Pertanto si è arrivati al dibattito in Gran Consiglio con il testo originale del disegno di legge dell'art. 36, che è stato approvato così come appare ora e come è entrato in vigore dal 1° gennaio 2007, con la riserva del Gruppo socialista in Gran Consiglio di attendere comunque l'esito dell'esame commissionale e del dibattito parlamentare sulla sua iniziativa popolare generica del 27 aprile 2005.

L'esame della questione posta dall'iniziativa popolare generica del 27 aprile 2005 "per un fondo per la formazione professionale" del Partito socialista è stato dunque rinviato a tempi successivi, come verrà indicato nel seguito del presente messaggio.

### 2.2 L'iniziativa popolare generica del PS

L'iniziativa popolare in forma generica **Per un fondo per la formazione ed il perfezionamento professionale** del PS, introdotta il 27 aprile 2005, recita:

*Il/Le sottoscritti/e cittadini/e, avvalendosi delle facoltà concesse dalla Costituzione cantonale e dalla Legge sull'esercizio dei diritti politici, chiedono al Gran Consiglio di voler varare al più presto una riforma legislativa fondata sui seguenti principi:*

- a. è costituito un fondo destinato a finanziare sia l'impegno formativo attuale e futuro delle aziende, sia altre misure in favore della formazione di base per giovani e adulti ed in favore del perfezionamento professionale che già non dipendono da altre basi legali;*
- b. il fondo è finanziato mediante quote obbligatorie a carico dei datori di lavoro determinate in base al numero di addetti e all'impegno formativo delle aziende e mediante sussidi cantonali. I sussidi cantonali non possono superare la metà del fabbisogno del fondo;*
- c. i datori di lavoro devono fornire tutte le informazioni necessarie all'assoggettamento, alla determinazione e alla riscossione delle quote obbligatorie;*
- d. la direzione del fondo è affidata ad un organo tripartito composto da rappresentanti dello Stato, dei datori di lavoro e dei lavoratori che delibera unanimemente;*
- e. al fondo è attribuito un capitale iniziale di almeno 15 milioni di franchi.»*

Proponenti dell'iniziativa sono Manuele Bertoli, Losone (primo proponente); Fausto «Gerri» Beretta-Piccoli, Lugano; Anna Biscossa, Morbio Inferiore, Werner Carobbio, Lumino, Franco (Francesco) Cavalli, Ascona.

### 2.3 L'esame commissionale

Come già indicato, il dibattito nella Commissione speciale scolastica del Gran Consiglio, che avrebbe potuto essere condotto, contrapponendo l'art. 36 poi approvato del disegno di

legge alle tesi dell'iniziativa, in parallelo con la revisione della Lorform, è stato rinviato a tempi successivi all'evasione di quest'ultima.

Ripreso dunque l'esame dell'iniziativa da parte della Commissione speciale scolastica, si è pervenuti all'elaborazione del testo conforme all'iniziativa, che è stato considerato tale dall'intera Commissione; in pratica lo stesso riprendeva il testo di legge sul fondo del Canton Ginevra. La Commissione si è tuttavia divisa nel merito: in un rapporto di minoranza si propone al Gran Consiglio l'approvazione del testo conforme, in un rapporto di maggioranza, al testo conforme si contrappone un controprogetto, raccomandandone l'approvazione e ovviamente il rigetto del testo conforme.

## **2.4 Le trattative con gli iniziattivisti**

Entrambe le soluzioni scaturite dai lavori commissionali non sono parse adeguate, anche perché la loro contrapposizione avrebbe inevitabilmente condotto al voto popolare a partire da soluzioni ritenute entrambe non ottimali per le esigenze della formazione professionale nel Cantone Ticino. Il dibattito in Gran Consiglio, sulla scorta dei due rapporti presentati, è stato dunque più volte rinviato allo scopo di trovare una soluzione consensuale che potesse essere accolta dagli iniziattivisti e nel contempo rispondesse meglio a una serie di criteri, circa l'opportunità, la fattibilità, la sopportabilità, la gestibilità di un fondo cantonale per la formazione professionale.

Una proposta di tal fatta è stata negoziata con gli iniziattivisti dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, è stata fatta propria anche dallo scrivente Consiglio di Stato e viene ora licenziata all'esame del Gran Consiglio come soluzione che supera i due rapporti di maggioranza e minoranza della Commissione speciale scolastica. Qualora fosse adottata dal Gran Consiglio, l'iniziativa sarebbe evidentemente ritirata.

## **3. LA NUOVA PROPOSTA**

### **3.1 Principi**

Le questioni, con le relative risposte, attorno a cui si articola la nuova proposta sono:

**a) chi assoggettare:**

le aziende, comprese le aziende di lavoro interinale, astrette a pagare i contributi dell'AVS;

**b) chi esentare oppure chi far beneficiare:**

se possibile non esentare nessuna azienda e far beneficiare delle risorse del fondo soprattutto le aziende formatrici, in modo da compensarle per la loro partecipazione al fondo e per l'impegno già assunto nella formazione professionale;

**c) come assoggettare:**

mediante il prelievo di un'aliquota sulla massa salariale complessiva annua;

**d) che cosa sostenere con il fondo cumulato:**

- obbligatoriamente le spese residue a carico delle aziende e delle organizzazioni del mondo del lavoro per i corsi interaziendali (al 100%), quelle per gli esami (al 100%) e quelle per le trasferte degli apprendisti ai corsi interaziendali e a scuola (parzialmente);
- facoltativamente la formazione superiore e continua e ogni altra iniziativa che risponde agli scopi della Lorform del 4 febbraio 1998, modificata il 17 ottobre 2006.



**e) quanto cumulare ogni anno con quale capitale iniziale:**

da 0,9 (all'inizio) a 2,9 per mille della massa salariale, con una dotazione iniziale di 6 milioni di franchi come anticipo di cassa.

Questi principi sono stati tradotti in una nuova formulazione dell'art. 36, sostituito dagli articoli da 36 a 36g dell'attuale Legge sull'orientamento scolastico e professionale, del 4 febbraio 1998, modificata il 16 ottobre 2006 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2007. La nuova formulazione mantiene il carattere potestativo del fondo, ma ne dà la competenza istitutiva al Consiglio di Stato, che evidentemente intende poi esercitarla.

### **3.2 Scopo**

Con l'introduzione del fondo cantonale è perseguito l'obiettivo generale di mettere maggiori risorse, generate da tutte le aziende ticinesi in aggiunta a quelle già messe dal Cantone, che non possono più crescere, e dalla Confederazione, a favore della formazione professionale di base, superiore e continua:

- a) **sgravando totalmente**, nel campo della formazione professionale di base, le **aziende formatrici** da una serie di oneri finanziari tendenzialmente in crescita, per l'evoluzione stessa della formazione, oneri che non possono più essere continuamente assorbiti dal Cantone e dalla Confederazione;
- b) **alleggerendo**, nel campo della formazione superiore, soprattutto le **organizzazioni del mondo del lavoro** dagli elevati impegni che, pur con contributi generosi del Cantone, devono assumere a loro carico nell'organizzazione dei corsi di preparazione agli esami federali di professione o di diploma, tenuto conto del ridotto potenziale di utenti su cui distribuire la quota a loro carico;
- c) **alleviando**, nel campo della formazione continua orientata alla professione, le **persone attive e indirettamente tutte le aziende**, da una parte delle tasse di frequenza attraverso una maggiore copertura da parte di mezzi di terzi (fondo, Cantone e Confederazione) delle spese per l'organizzazione di corsi di aggiornamento, perfezionamento, riqualificazione.

### **3.3 Misure e riflessi finanziari**

Il dettaglio delle misure concrete che si intende finanziare è desumibile dalla tabella che segue nella pagina successiva, che non ha tuttavia carattere di vincolo di legge. La tabella espone, oltre alle misure da finanziare obbligatoriamente con il fondo, quelle più suscettibili di essere finanziate alla luce delle attuali esigenze dell'economia ticinese di mantenere alti i livelli delle competenze delle persone attive professionalmente.

Nella stessa sono elencate progressivamente le misure e la spesa attuale per ognuna di esse, che, alla luce dei rendiconti della Divisione della formazione professionale sull'attuale offerta, viene generata o resta scoperta, dopo la detrazione dei contributi del Cantone e della Confederazione, qualora ve ne fossero.

La tabella indica anche, per ogni misura, quale sia l'incidenza in percentuale sulla massa salariale complessiva soggetta all'AVS, considerando un montante della massa salariale conseguita nel Cantone Ticino di 9'523'488'548 franchi nel 2006 secondo i dati riuniti dall'Istituto delle assicurazioni sociali.

Con la somma progressiva dell'uscita per le varie azioni è indicata anche l'aliquota che progressivamente deve essere applicata se deve essere garantito il finanziamento del cumulo delle varie azioni.

Da questa tabella risulta allora che per finanziare le misure della formazione professionale di base, quelle della formazione superiore e continua, altre azioni e riserve, nonché l'amministrazione del fondo, occorre applicare, nell'ipotesi che tutte le aziende assoggettate onorino l'impegno, l'aliquota iniziale dello 0,9 per mille (0,09%). Sulla massa salariale accertata nel 2006 ciò produrrebbe una disponibilità di 8'571'140 franchi.

I dati della tabella, come detto non vincolanti quanto alle misure esposte, servono anche per valutare l'ammontare del capitale iniziale necessario per avviare l'attività del fondo, che nell'iniziativa è definito a 15 milioni di franchi. In considerazione di quanto si riesce a sostenere con il prelievo annuale, una riduzione di questo importo iniziale appare senz'altro possibile. In effetti si propone ora la messa a disposizione del fondo di 6'000'000 di franchi come dotazione di cassa da rimborsare man mano che procede l'incasso delle aliquote, ma al più tardi entro i prossimi due o tre anni.

**Tabella di impiego delle risorse del fondo cantonale per la formazione professionale (M = 9'523'488'548)**

Azione	Spesa unitaria	Beneficiari A=Aziende P=Persone		Tipo di finan.	Spesa per singola azione	Aliquota % per singola azione	Aliquota % progressiva per le azioni	Importo progressivo finanziato
<b>Formazione di base</b>								
Spese residue a carico delle aziende per i corsi interaziend.	-	2700	A	obbl.	1'650'000.00	0.00017326	0.000173256	1'650'000.00
Spese residue a carico delle OML per i corsi interaziendali	-	-	A	obbl.	830'000.00	8.7153E-05	0.000260409	2'480'000.00
Spese a carico delle aziende per il materiale didattico per la formazione pratica, ev. scolastica	100	6700	P	facolt.	670'000.00	7.0352E-05	0.000330761	3'150'000.00
Spese a carico dell'azienda guida per la costituzione e gestione di reti d'aziende di tirocinio	1'000	100	A	facolt.	100'000.00	1.05E-05	0.000341262	3'250'000.00
Spese parziali per la trasferta da azienda alle SP risp. ai CI a carico delle persone in formazione e delle aziende	250	6700	P	obbl.	1'675'000.00	0.00017588	0.000517142	4'925'000.00
Spese a carico dell'azienda per il materiale d'esame finale	-	2700	A	obbl.	225'000.00	2.3626E-05	0.000540768	5'150'000.00
<b>Formazione superiore e continua</b>								
Tasse di frequenza a corsi di preparazione alle procedure di qualificazione secondo l'art. 33 LFP	2'000	250	P	facolt.	500'000.00	5.2502E-05	0.00059327	5'650'000.00
Tasse personali per bilanci delle competenze per lavoratori che intendono completare la loro formazione	1'500	250	P	facolt.	375'000.00	3.9376E-05	0.000632646	6'025'000.00
Ticket per giovani neoqualificati per la frequenza di corsi di formazione continua (perfezionamenti prof., lingue 2, ...)	1'000	500	P	facolt.	500'000.00	5.2502E-05	0.000685148	6'525'000.00
Tasse di frequenza a corsi di preparazione a esami professionali o a esami professionali superiori	-	-	P	facolt.	650'000.00	6.8252E-05	0.0007534	7'175'000.00
Tasse di frequenza a corsi per conseguire il CFP o l'AFC per il reinserimento professionale di adulti ultraquarantenni	2'000	100	P	facolt.	200'000.00	2.1001E-05	0.000774401	7'375'000.00
Altre azioni e riserve (10% dell'importo progressivo finanziato)					737'500	7.744E-05	0.000851841	8'112'500.00
<b>Amministrazione</b>								
Commissione sul prelievo del contrib.(3% dell'imp. progr.)					243'375	2.5555E-05	0.000877396	8'355'875.00
Risorse umane (1,5 unità, costi calcolatori)					150'000	1.5751E-05	0.000893147	8'505'875.00
Oneri amministrativi					50'000	5.2502E-06	0.000898397	8'555'875.00

### **3.4 Commento ai singoli articoli**

L'attuale articolo 36 nella Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua è sostituito da articoli da 36 a 36g.

#### **Art. 36 - Fondo cantonale per la formazione professionale**

##### **Cpv. 1**

Benché la formula istitutiva sia ancora potestativa, il Consiglio di Stato, cui è attribuita la competenza, si è impegnato a darle seguito in modo vincolante. Sono poi definite in maniera esaustiva le aziende assoggettate al fondo, includendovi anche le agenzie per il lavoro interinale, che costituiscono un montante crescente della massa salariale.

##### **Cpv. 2**

In analogia con le disposizioni di legge cantonale in materia di sussidi si fa la suddivisione tra misure da finanziare obbligatoriamente e quelle da finanziare facoltativamente.

Tra le prime sono inserite, per dare un ritorno diretto del fondo alle aziende che assumono apprendisti, le spese residue riconosciute, dedotti i contributi federali e cantonali, per i corsi interaziendali. Queste spese verrebbero direttamente regolate dal fondo e non più fatturate alle aziende. Da notare che questa spesa è al minimo di 500 franchi per apprendista all'anno, salvo il caso, come in alcune professioni dell'edilizia, in cui le commissioni paritetiche assumono integralmente l'onere. Questi 500 franchi rappresentano il prelievo, all'aliquota dello 0,9 per mille, da una massa salariale di 555'555 franchi, dunque di una piccola impresa con meno di una decina di dipendenti, che è la tipologia di impresa che assume buona parte degli apprendisti. Dal pagamento del fondo queste piccole aziende con apprendisti avrebbero pertanto un saldo finanziario attivo, poiché dovrebbero corrispondere al fondo meno di quel che oggi pagano per i corsi interaziendali di un solo loro apprendista.

Sempre per dare un ritorno diretto del fondo alle aziende, sono inserite nelle misure da finanziare obbligatoriamente da parte del fondo le spese del materiale d'esame. Attualmente queste spese sono pagate forfaitariamente dalle aziende interessate, in ragione di 250 franchi per candidato.

L'assunzione da parte del fondo delle spese menzionate sopra, che va a vantaggio delle piccole imprese, evita una possibile misura alternativa quale il ristorno alle stesse di un forfait per ogni apprendista assunto, operazione complicata e onerosa dal punto di vista amministrativo, come prova l'esperienza fatta in altri cantoni.

Anche il finanziamento delle spese di trasferta degli apprendisti per la scuola o per i corsi interaziendali va nel senso di sgravare le aziende, che non sarebbero più obbligate a pagare, come invece sono obbligate a fare attualmente, le spese di trasferta verso i corsi interaziendali.

Nello stesso senso va il finanziamento obbligatorio delle spese residue a carico delle organizzazioni del mondo del lavoro (OML) per i corsi interaziendali. Si sgravano le OML da questi oneri, coperti in genere dalle quote delle aziende associate. Inoltre vi è anche uno sgravio amministrativo delle OML che gestiscono i corsi interaziendali, non più obbligate a spiccare fatture alle singole aziende (con tutti gli inconvenienti dell'incasso: richiami, procedure esecutive, ecc.).

#### **Art. 36a - Alimentazione del fondo**

##### **Cpv. 1**

È adottata definitivamente la variante del prelievo sulla massa salariale rispetto a possibili alternative quali il prelievo per azienda o per numero di dipendenti. Il prelievo sulla massa salariale è meno complicato sotto il profilo amministrativo e i dati sono già disponibili presso le

casce di compensazione che possono anche procedere direttamente all'incasso dietro pagamento di un'adeguata provvigione.

La definizione del minimo e del massimo dell'aliquota ha anche carattere psicologico: conviene cominciare con un'aliquota inferiore all'1 per mille, non prevedere di arrivare al 3 per mille. Le previsioni di spesa e di incasso consentono di adottare questa forchetta.

### **Cpv. 2**

L'affidamento alle casce di compensazione della riscossione semplifica radicalmente l'apparato amministrativo necessario. Inoltre la cassa cantonale gestisce da sola i due terzi della massa salariale conseguita nel Cantone, ciò che costituisce un'ulteriore semplificazione organizzativa.

### **Cpv. 3**

Adottando per la riscossione le disposizioni della legislazione federale in materia di assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti vi è la possibilità di seguire una procedura consolidata sotto ogni punto di vista.

### **Cpv. 4**

L'indennità per il lavoro svolto dalle casce di compensazione nell'incasso dei contributi varia dal 2 al 3% dell'importo incassato.

## **Art. 36b - Esenzione**

Le possibilità d'esenzione sono intese per essere poco praticabili, già attraverso l'obbligo di richiesta per il tramite dell'OML di riferimento: non sono dunque ammesse richieste di esenzione di singole aziende. Inoltre l'esenzione parziale o totale per una professione o per un settore professionale è possibile solo a condizione che l'altro fondo, cui eventualmente contribuire, finanzia misure analoghe (per analoghe si intende quelle finanziate obbligatoriamente dal fondo cantonale, ossia spese residue per i corsi interaziendali, spese per il materiale d'esame e spese di trasferta degli apprendisti).

## **Art. 36c - Partecipazione del Cantone**

Il fondo serve a finanziare attività correnti e investimenti della formazione professionale in parallelo al finanziamento della Confederazione e del Cantone; quest'ultimo non deve ridurre il suo impegno a dipendenza della messa in funzione del fondo cantonale. Si può per contro immaginare che l'introduzione del fondo contribuisca a contenere, se non ad annullare, l'aumento dell'impegno finanziario del Cantone.

## **Art. 36d - Gestione del fondo**

### **Cpv. 1**

È adottata la soluzione più economica e più agile dal punto di vista amministrativo, con la possibilità di adottare i supporti informatici del Cantone per il riversamento dei contributi dalle casce di compensazione, il pagamento delle fatture degli interventi finanziati dal fondo, i richiami, le procedure esecutive.

Tecnicamente la gestione del fondo avviene attraverso un Centro di responsabilità budgetaria dei conti dello Stato, con un conto spese correnti (in particolare i contributi alle varie misure e alla riserva del fondo) e un conto ricavi su cui sono riversati gli incassi provenienti dalle casce di compensazione. Il fondo è pertanto formalmente di proprietà dello Stato, ne è reso conto al Parlamento in sede di approvazione dei preventivi e dei consuntivi e la revisione è effettuata dal Controllo cantonale delle finanze, secondo ritmi annuali data l'importanza delle somme in gioco.

## **Cpv. 2**

Organo di gestione del fondo è la Commissione tripartita, analogamente a quanto avviene per altri fondi cumulati dal Cantone sulla scorta di contributi di terzi (per esempio la Commissione amministrativa del Fondo di perequazione). Il voto unanime (dei presenti) serve per mantenere un controllo rigoroso dei finanziamenti rispettivamente delle esenzioni.

### **Art. 36e - Risarcimento di danni**

È regolato sulla base delle norme già consolidate in materia della legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

### **Art. 36f - Regolamento d'applicazione**

Sono esposti tutti gli aspetti che possono essere demandati a norme esecutive, più facili da aggiornare, tra cui l'obbligo di informazione da parte delle casse di compensazione AVS.

Le possibili sanzioni, secondo principi del diritto, sono però già definite.

### **Art. 36g - Capitale iniziale**

Tenuto conto delle previsioni d'incasso e delle misure che si intendono finanziare, la dotazione di cassa di 6'000'000 di franchi al massimo, da intendere come anticipo per avviare l'attività, può essere considerata sufficiente. Si ritiene anche di poterla restituire in tempi brevissimi, con un piano di rimborso articolato al massimo su tre anni.

## **3.5 Modalità d'applicazione**

Le modalità d'applicazione relative al fondo sono già state codificate in un avamprogetto di regolamento d'applicazione, che deve naturalmente attendere l'approvazione parlamentare della proposta di nuovi articoli da 36 a 36g della Lorform per essere messo definitivamente a punto. L'avamprogetto di regolamento si rifà alle esperienze pluriennali acquisite nella gestione di altri fondi cantonali, segnatamente di quello del Canton Ginevra.

Uno degli obiettivi principali perseguiti è la semplificazione di tutte le procedure, in modo da non caricare le aziende di ulteriori oneri amministrativi. Pertanto si è optato per procedure semplici, che facciano capo a servizi già esistenti e non obblighino a mettere in piedi strutture amministrative con molto personale e conseguenti elevati oneri di funzionamento.

L'incasso dell'aliquota sulla massa salariale delle singole aziende è affidata dal disegno di legge alle casse di compensazione AVS, che già svolgono prestazioni analoghe a favore di terzi, dietro pagamento dell'usuale commissione percepita in questi casi, che mediamente si situa dal 2% al 3% dell'importo incassato.

Le richieste di esenzione, che, a termini di legge, per evitare lo stillicidio paralizzante dell'attività amministrativa del fondo, possono essere insinuate solo per professione o per settore professionale dalla relativa organizzazione del mondo del lavoro, sarebbero decise dalla Commissione del fondo. Determinante per l'esenzione è la copertura, da parte del fondo cui le aziende della professione o del settore professionale già contribuiscono, di costi analoghi; come tali sono considerati quelli per i corsi interaziendali e quelli per le procedure di qualificazione della formazione professionale di base e quelli per le spese di trasferta degli apprendisti. Da notare che a termini di legge federale e della sua ordinanza (art. 48 OFPr) il fondo cantonale sarebbe però in ogni caso prevalente, poiché la legge federale codifica l'esenzione dal pagamento a fondi nazionali o regionali aventi il carattere di obbligatorietà se già si contribuisce in altro modo alla formazione professionale.

La competenza decisionale sugli averi del fondo e sulla loro destinazione sarebbe interamente lasciata, come già statuito nei nuovi articoli della legge e spiegato nel commento agli stessi, alla Commissione del fondo, composta di 9 membri, tre in rappresentanza dello Stato tra cui il presidente, tre in rappresentanza delle organizzazioni del mondo del lavoro imprenditoriali e tre in rappresentanza di quelle sindacali.

La gestione finanziaria esecutiva del fondo sarebbe attribuita alla Divisione della formazione professionale, nell'ambito di un centro di responsabilità budgetaria dei conti preventivi e consuntivi del fondo, poiché la stessa già istruisce le pratiche per la richiesta di contributo cantonale e federale per le stesse iniziative soggette a possibili finanziamenti del fondo. Ciò eviterebbe in buona parte l'allestimento di incarti doppi da parte dei richiedenti. La Divisione, per il cui tramite sono da indirizzare le richieste alla Commissione, si incaricherebbe anche di istruire i preavvisi di finanziamento all'indirizzo della stessa. Le richieste possono essere introdotte da organizzazioni del mondo del lavoro, da enti pubblici e privati senza scopo di lucro o da singole persone.

### **3.6 Conseguenze finanziarie per il Cantone**

Il Cantone non si assume spese supplementari, fatta eccezione per la parte di contributo per la massa salariale che esso stesso produce, che è complessivamente di 719'681'000 di franchi (secondo i dati di Preventivo 2008); versa dunque al fondo, per un'aliquota dello 0,9 per mille, poco meno di 650'000 franchi, nella misura in cui al fondo è assoggettato anche il personale insegnante. A ciò si aggiungono i costi calcolatori dell'impiego di sue risorse tecniche per l'amministrazione (informatica, stampati, invii postali, spese di conto corrente postale, tempi di lavorazione), che peraltro potrebbero essere ricaricati sul fondo con un'indennità forfetaria (sono previsti 50'000 franchi all'anno). Il personale amministrativo ritenuto necessario per la gestione esecutiva del fondo, ossia un responsabile a tempo pieno (quadro medio) e una segretaria a metà tempo, è messo invece a carico del fondo stesso almeno come costo calcolatorio; è all'esame tuttavia la possibilità di far assumere queste funzioni dall'Amministrazione cantonale, senza aumento di personale, sfruttando riorganizzazioni interne.

La spesa di 650'000 è evidentemente una spesa nuova. Tuttavia essa è già compensata parzialmente dall'esenzione del Cantone delle stesse spese che vengono scontate, grazie all'intervento del fondo, a tutte le altre aziende private e pubbliche. Con più di cento apprendisti in formazione si può contare su una riduzione di spesa media di 650 franchi per apprendista per i corsi interaziendali e per le spese d'esame, dunque con una riduzione complessiva di 65'000 franchi l'anno. L'importo restante è compensato, sempre grazie all'intervento sussidiario del fondo, sulle spese in contributi di legge obbligatori o facoltativi del Cantone a corsi interaziendali, corsi di perfezionamento professionale, centri di formazione aziendali e interaziendali, sia nell'ambito della gestione corrente, sia nell'ambito degli investimenti. Infatti, come già detto, l'istituzione del fondo e il cofinanziamento da parte dello stesso di alcune misure della formazione professionale – di base, superiore o continua – diminuirebbe la pressione sul Cantone per un aumento dei contributi da esso attualmente erogati, che sono notevoli e hanno già raggiunto un livello ritenuto non più elevabile senza limiti, tenuto conto soprattutto della difficile situazione finanziaria delle finanze cantonali. Inoltre, l'intervento obbligatorio del fondo nel finanziamento almeno parziale delle spese di trasferta degli apprendisti eviterebbe al Cantone di doversi impegnare in questo campo in cui sono pendenti più atti parlamentari, petizioni e iniziative di facile presa ma per le quali il Cantone dovrebbe riservare al minimo 3,6 mio di franchi all'anno, importo fuori dalla portata attuale delle finanze cantonali.

La spesa di 650'000 franchi da iscrivere nel Preventivo 2009 verrebbe compensata interamente, da una parte con la diminuzione di spesa nei conti della Sezione delle risorse umane per le tasse per i corsi interaziendali e per il materiale d'esame, dall'altra con riduzioni di credito per l'importo complessivo di 585'000 franchi nei conti della Divisione della formazione professionale relativi ai contributi per corsi interaziendali, corsi di perfezionamento professionale e centri aziendali e interaziendali.

### **3.7 Parere delle organizzazioni del mondo del lavoro**

Sull'istituzione di un fondo cantonale per la formazione professionale nella forma oggetto del presente messaggio e del disegno di legge vi possono essere sostanzialmente pareri di due tipi, il primo di principio, il secondo di opportunità.

Dal profilo del principio, l'introduzione del fondo cantonale per la formazione professionale può essere visto, per la forma di prelievo sulla massa salariale che esso comporta, come un'(ulteriore) imposta o tassa a carico dell'economia e pertanto, dagli ambienti imprenditoriali, da rifiutare semplicemente così come dagli stessi ambienti è rifiutato ogni aggravio fiscale quando addirittura non è richiesto uno sgravio della fiscalizzazione.

In quest'ordine di idee si allinea decisamente, almeno per una parte delle sue argomentazioni, la Camera di commercio, dell'industria e dell'artigianato del Cantone Ticino. La soluzione operativa adottata per il prelievo del contributo, attraverso le casse di compensazione, dunque attraverso un meccanismo semplice e già consolidato, dovrebbe per contro relativizzare le riserve manifestate dalla Camera sugli aspetti amministrativi. Alla posizione di principio, presa a livello di tutti gli organismi della Camera, che si oppone all'ipotesi di un fondo cantonale, si accompagna tuttavia la disponibilità della Direzione a riportare il tema negli organismi stessi, per un dibattito che presenti nel dettaglio la nuova impostazione e i rischi e le opportunità insiti nel controprogetto presentato in questo messaggio.

La posizione dell'AITI, Associazione industrie ticinesi, è pure di scetticismo, poiché, di principio, essa è pure contraria a quelle che possono essere considerate nuove imposizioni finanziarie per l'industria ticinese. Lo scetticismo è rivolto soprattutto agli effetti attesi dal fondo, ossia all'ipotesi che le misure introdotte riescano effettivamente a promuovere la disponibilità delle aziende a formare apprendisti, che non è però l'unico obiettivo del fondo. Un certo interesse è per contro manifestato nell'AITI per il sostegno che il fondo potrebbe dare a iniziative nel campo della formazione continua orientata alle professioni, per migliorare le qualifiche di base delle persone già attive nelle imprese o che le imprese vogliono assumere.

Il parere raccolto dalla SSIC, Società svizzera degli impresari costruttori, è condizionato dalle discussioni non ancora formalmente concluse, perlomeno a livello nazionale, sul contratto collettivo di lavoro. Con il contratto collettivo in vigore fino alla fine del 2007, le imprese edili ticinesi partecipavano con un'aliquota media dello 0,10 %, a carico dei datori di lavoro, al fondo professionale paritetico alimentato tuttavia soprattutto dal prelievo dell'1% a carico dei salariati. Una parte dell'intero contributo professionale degli imprenditori e dei lavoratori, serviva poi a finanziare la formazione professionale di base. Attualmente, in attesa degli sviluppi definitivi in merito al contratto collettivo nazionale e alla sua applicazione integrale anche localmente, per il Cantone Ticino è stata sottoscritta tra le parti contrattuali una soluzione provvisoria di continuità con gli accordi precedenti, che prevede un contributo professionale calcolato sulla massa dei salari sottoposti ai premi dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, da versare alla Commissione paritetica secondo le aliquote esposte nella tabella che segue:



	Aliquota <b>per mille</b> per il fondo di applicazione	Aliquota <b>per mille</b> per il fondo per la formazione prof.	Aliquota <b>per mille</b> totale
Imprese aderenti alla SSIC	0,2	0,8	1,0
Imprese non aderenti alla SSIC	1,5	3,5	5,0
Lavoratori	9,1	0,9	10,0

Come si vede, la quota prelevata a carico dei datori di lavoro è destinata prevalentemente a finanziare le misure per la formazione professionale, in particolare il pagamento delle spese residue a carico delle aziende edili per i corsi interaziendali e la retribuzione parziale degli apprendisti durante la frequenza di questi ultimi, così come una parte delle spese per gli esami finali. Pertanto la SSIC, Sezione Ticino, sarebbe attualmente quasi nelle condizioni, tenuto conto dell'aliquota del contributo prelevato e della destinazione del suo fondo, per poter chiedere e ottenere l'esenzione per tutte le imprese edili dal pagamento dei contributi al costituendo fondo cantonale, oppure di rinunciare al prelievo della quota a carico delle aziende, a vantaggio di un prelievo per il fondo cantonale.

Un caso particolare è costituito dalle organizzazioni del mondo del lavoro imprenditoriali che già contribuiscono a fondi nazionali. Il loro interesse per il fondo cantonale è condizionato dall'obbligo o no di mantenere il contributo al fondo nazionale come pure dai vantaggi, in genere maggiori, che possono avere dalla partecipazione al fondo cantonale.

Per quel che riguarda l'atteggiamento delle organizzazioni del mondo del lavoro imprenditoriale, che globalmente manifesta riserve nei confronti del fondo, occorre comunque considerare che sul tavolo c'è un'iniziativa popolare generica e che in mancanza di un voto favorevole in Parlamento sul testo che il Consiglio di Stato presenta con questo messaggio ed è condiviso dai promotori dell'iniziativa, che in tal caso ritirerebbero l'iniziativa stessa, si va al voto popolare sul testo conforme all'iniziativa elaborato dalla Commissione speciale scolastica del Gran Consiglio. Istruttivo circa il possibile esito della votazione popolare può essere il caso già citato del Canton Giura, in cui il referendum promosso da ambienti padronali contro l'istituzione del fondo è stato seccamente respinto dal popolo, che ne ha così confermata l'istituzione. Al voto positivo sul fondo del Canton Giura si contrappone quello negativo di misura del Canton Sciaffusa.

Il parere sul fondo delle organizzazioni del mondo del lavoro sindacali è in genere sostanzialmente opposto a quello delle organizzazioni imprenditoriali, in qualche caso pure per ragioni di principio. Con le risorse del fondo si ritiene di trovare nuove opportunità per lo sviluppo della formazione continua in generale e in particolare dei propri associati.

Il sindacato UNIA si situa nell'ambito dei promotori dell'iniziativa popolare generica, è pertanto favorevole al fondo nella forma presentata in sede di iniziativa popolare, su cui è stata lanciata la raccolta delle firme. È però favorevole anche alla versione del fondo esposta nel presente messaggio, versione che ha il consenso dei promotori stessi.

L'OCST, Organizzazione cristiano sociale ticinese, dopo un'iniziale freddezza nei confronti dell'iniziativa proveniente anche da ambienti sindacali concorrenti, ha assunto posizioni di apertura e acconsente all'attuale impostazione.

Anche SIC Ticino, la Società degli impiegati del commercio, Sezione Ticino, che assume, in particolare, compiti determinanti nell'organizzazione dei corsi interaziendali e della formazione superiore e continua per l'intero settore del commercio e della vendita, dà il suo consenso all'impostazione data in questo messaggio all'introduzione di un fondo cantonale per la formazione professionale.

#### **4. CORRISPONDENZA CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO**

Il quesito della diversificazione del finanziamento della formazione professionale, per esempio attraverso la costituzione di un fondo cantonale per la formazione professionale, è posto nell'area di intervento prioritario "Formazione, lavoro e crescita economica", a pag. 10 del Rapporto al Gran Consiglio sulle linee direttive e sul Piano finanziario 2008-2011.

#### **5. CONCLUSIONI**

Con l'istituzione del fondo cantonale della formazione professionale alimentato da contributi sulla massa salariale di tutte le aziende soggette a contributi dell'AVS sono raggiungibili importanti obiettivi del sistema formativo svizzero e ticinese, segnatamente:

- a) la partecipazione comune, in ossequio all'art. 1 della Legge federale sulla formazione professionale, di tutte le aziende agli impegni finanziari crescenti per la formazione professionale di base, superiore e continua nel Cantone Ticino, non più sostenibili con un'ulteriore maggiorazione dei contributi del Cantone;
- b) lo sgravio di tutte le aziende formatrici dalle tasse dirette e indirette per i corsi interaziendali e dai contributi forfetari per i materiali d'esame finale di tirocinio;
- c) lo sgravio delle organizzazioni del mondo del lavoro responsabili dei corsi interaziendali (e indirettamente delle aziende associate) dai costi assunti per gli stessi;
- d) l'assunzione di una parte delle spese di trasferta degli apprendisti dall'azienda formatrice a scuola e ai corsi interaziendali;
- e) la messa a disposizione di risorse finanziarie per azioni nel campo della formazione superiore (corsi di preparazione a esami federale professionali e di diploma) e continua (corsi di aggiornamento, perfezionamento, riqualificazione) a beneficio sia delle persone sia delle aziende che le impiegano o intendono assumerle;
- f) la disponibilità di risorse finanziarie supplementari per investimenti nei centri di formazione professionale aziendali, interaziendali e delle organizzazioni del mondo del lavoro.

Il rischio, paventato da talune organizzazioni del mondo del lavoro imprenditoriali, di un disimpegno nell'assunzione di apprendisti da parte delle aziende che oggi ne formano, perché sostituito dal pagamento al fondo dell'aliquota sulla massa salariale, è considerato minimo se non nullo. Infatti le aziende formatrici si impegnano nella formazione di giovani sulla scorta di altre motivazioni che non sono solo quelle finanziarie e, inoltre, il fondo le sgraverebbe comunque da molti degli attuali oneri, sia di natura finanziaria, sia di natura amministrativa, che esse sopportano nell'assunzione di giovani a tirocinio.

Per quanto presentato nel messaggio vi chiediamo di approvare il disegno allegato di modifica della Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

## **LEGGE**

### **cantonale sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998, modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 3 giugno 2008 n. 6081 del Consiglio di Stato,

## **d e c r e t a :**

### **I.**

La Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 è così modificata:

#### **Art. 36**

##### **Fondo cantonale per la formazione professionale**

<sup>1</sup>Per promuovere, organizzare e gestire la formazione professionale di base, superiore e continua il Consiglio di Stato può istituire un fondo cantonale generale e dichiararne obbligatoria la partecipazione di tutte le aziende astrette al pagamento di contributi in base alla legislazione sull'AVS, agenzie di intermediazione incluse, chiamandole a contribuire allo stesso.

<sup>2</sup>Il fondo finanzia, totalmente o parzialmente:

a) obbligatoriamente:

1. le spese residue riconosciute, dedotti i contributi federali e cantonali, delle aziende e delle organizzazioni del mondo per i corsi interaziendali;
2. le spese a carico delle aziende per le procedure di qualificazione della formazione professionale di base;
3. le spese di trasferta delle persone in formazione dall'azienda formatrice alle scuole professionali e ai corsi interaziendali;

b) facoltativamente ogni altra misura conforme agli scopi della presente legge.

#### **Art. 36a**

##### **Alimentazione del fondo**

<sup>1</sup>Il fondo cantonale generale è alimentato dalle aziende mediante un contributo calcolato in ragione di un'aliquota sui salari soggetti all'imposizione AVS, variante da un minimo di 0,9 a un massimo di 2,9 per mille.

<sup>2</sup>Il contributo è riscosso dalle casse di compensazione AVS/AI/IPG (in seguito casse) presso le aziende a esse affiliate, a esclusivo carico dei datori di lavoro, e riversato al fondo.

<sup>3</sup>Per la riscossione del contributo sono applicabili le disposizioni della legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

<sup>4</sup>Per i compiti svolti a norma della presente legge le casse sono pagate con un'adeguata indennità.

#### **Art. 36b**

##### **Esenzione**

Dal pagamento del contributo possono essere esentate parzialmente o totalmente, su richiesta delle organizzazioni del mondo del lavoro della professione o del settore professionale:

- a) le aziende che soddisfano i criteri d'esenzione previsti dall'art. 60 cpv. 6 della Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002;
- b) le aziende che finanziano fondi cantonali paritetici, purché i fondi cui contribuiscono offrano prestazioni almeno analoghe a quelle del fondo cantonale.

#### **Art. 36c**

##### **Partecipazione del Cantone**

Il Cantone partecipa con il suo contributo, secondo i criteri dell'art. 32, alle misure al beneficio del finanziamento del fondo.

#### **Art. 36d**

##### **Gestione del fondo**

<sup>1</sup>Gli averi del fondo sono gestiti in un conto di bilancio del Cantone.

<sup>2</sup>La gestione del fondo è affidata a una commissione tripartita, nominata dal Consiglio di Stato, di rappresentanti delle OML imprenditoriali e sindacali e del Cantone, con il compito, con voto unanime, di:

- a) definire annualmente l'aliquota sulla massa salariale;
- b) stabilire le misure al beneficio del finanziamento del fondo;
- c) decidere le esenzioni parziali o totali dal pagamento e il loro grado.

#### **Art. 36e**

##### **Risarcimento di danni**

Danni causati dai datori di lavoro, che violano intenzionalmente o per negligenza le prescrizioni sul fondo, sono risarciti da essi al fondo per il tramite della rispettiva cassa, applicando per analogia le disposizioni in materia della legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

#### **Art. 36f**

##### **Regolamento d'applicazione**

Il Consiglio di Stato emana il regolamento sul fondo che disciplina segnatamente:

- a) l'assoggettamento delle aziende, ai sensi della legislazione sull'AVS, o la loro esenzione parziale o totale;
- b) le modalità di richiesta di finanziamento di misure da parte del fondo;
- c) l'entità del finanziamento da parte del fondo;

- d) il servizio responsabile dell'esecuzione delle decisioni della Commissione;
- e) l'obbligo e le modalità di informazione delle aziende, rispettivamente delle casse, nei confronti degli organi di gestione del fondo;
- f) le misure disciplinari nei confronti delle aziende che si sottraggono

ERROR: syntaxerror  
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK: